



Nobis Compagnia di Assicurazioni

Contratto assicurativo

Agenzia Serena Sna

a cura di SNA - CPMI ITALIA - FESICA

CONFSAL - CONFSAL FISALS

Fascicolo Informativo

EDIZIONE: Aprile 2015

Versione: 01.04.15

In vigore dal 01.04.2015

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
- b) le Condizioni di assicurazione,

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**


a1) NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE (Art. 185 Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 N. 209)
PREMESSA

Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. Ogni riferimento, contenuto nel presente fascicolo informativo, ad Isvap, deve intendersi al nuovo Istituto Ivass.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione.

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all'Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali.

Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l'Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali
Sede Legale e Operativa

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Telefono 011 4518708

Fax 011 4518730

Sito Internet www.nobisassicurazioni.it

Email info@nobisassicurazioni.it

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Sulla base del Bilancio 2013 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 10,28 milioni di Euro di cui 8,0 milioni per capitale sociale e 2,28 milioni per totale di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2013, è di 4,07.

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
3 – Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it



4 – Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente alla scadenza a meno che non venga disdetto da una delle parti con raccomandata a.r. o pec almeno 90 giorni prima della scadenza.

5 – Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Si rimanda all'art.1.1 della sezione 1

AVVERTENZE:

La presente copertura è prestata in forma di perdite pecuniarie subite dai dipendenti dell'agenzia iscritta allo Sna, in conseguenza di assenza dal posto di lavoro per malattia documentata

AVVERTENZE:

Per le esclusioni della copertura assicurativa si rimanda all'art. 1.7 della Sezione 1 Perdite Pecuniarie e all'art.2.5 della sezione 2 Infortuni Dipendenti

7 – Aggravamento e diminuzione del rischio

Si rimanda all'art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione

8 – Premi

Il premio verrà corrisposto come disciplinato dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazioni.

9 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Il Contraente/Assicurato **sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l'indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.**

Durante l'istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell'indennizzo, deve dare comunicazione, **tramite raccomandata all'Intermediario e/o all'Impresa di assicurazione**, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L'Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.

10 – Lingua in cui è redatto il contratto

Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

11 – Regime fiscale

Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali:

- del 21,25 % per le garanzie Perdite Pecuniarie
- del 2,5% per la garanzia Infortuni

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12 – Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZE:

- **Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente gli articoli 7– Segnalazione di inadempimento e – Denuncia del sinistro e documenti da produrre per ottenere l'indennizzo; 2.8 – Obblighi in caso di sinistro.**

13 – Reclami

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

UFFICIO RECLAMI

Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO)

Tel: 011 4518744

Fax: 011 4518738

E-mail: reclami@nobisassicurazioni.it

Nel caso l'esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS

Servizio Tutela Utenti,

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA

Oppure Fax 06-42133426/06-42133353

Il reclamo presentato, all'Impresa di assicurazione o all'IVASS, deve contenere:

- a)** nome, cognome e domicilio della reclamante,
- b)** l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato,
- c)** breve descrizione del motivo di lamentela,
- d)** copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa,
- e)** ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l'Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all'esponente, di adire l'Autorità Giudiziaria.

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all'IVASS. L'IVASS riporta sul suo sito Internet - www.ivass.it - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo.

Informativa in corso di contratto

L'Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale

Il Presidente

Salvatore Passaro

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO pag. 3 di 3

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708

Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008

Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168

SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.



www.nobisassicurazioni.it



GLOSSARIO pag.1 di 1

a2) GLOSSARIO

Assicurato	L'agenzia aderente allo Sna, quale soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione per la copertura delle perdite pecuniarie. Il dipendente dell'agenzia aderente allo Sna, per la copertura infortuni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	EBISEP (ente bilaterale), quale soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Impresa.
Impresa	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A
Indennizzo	La somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.
Limite di indennizzo/Somma assicurata	La somma massima dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.
Premio	La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
Sinistro	Il verificarsi del fatto/evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Nel caso della sezione delle perdite pecuniarie, l'assenza da lavoro da parte del dipendente dovuta a malattia. Nel caso di infortuni, il pagamento delle spese di cura sostenute economicamente dal dipendente nell'arco di 30 giorni dalla data di avvenimento dell'infortunio. Le spese eccedenti tale periodo non sono considerati sinistri.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it



b) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209) le scadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere **"grassetto"** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Dichiarazioni inesatte o reticenze

L'Impresa determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, **i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Impresa. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.** Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice .

Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, **l'Assicurato o il Contraente deve dare all'Impresa comunicazione scritta degli altri contratti stipulati.** In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, **l'Impresa della presente copertura assicurativa sarà tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto,** esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. **L'Impresa, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione può recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.**

Art. 3 – Durata del contratto, Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza a meno che non venga disdettato da una delle parti tramite raccomandata a.r. o pec inviata a controparte 90 giorni prima della scadenza stessa. Il Contratto è stipulato in forma cumulativa ed assicura tutte le agenzie aderenti allo Sna. La Contraente si impegna a versare mensilmente, in via anticipata, il premio annuo di € 90,00 al lordo delle imposte per ogni dipendente dell'agenzia associata per il quale la stessa effettua un versamento Inps. Viene convenuto fra le Parti che la polizza ha durata annuale e che il pagamento del premio sia effettuato mensilmente sulla base delle applicazioni entranti in copertura.

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Non è previsto alcun rimborso del premio nel caso di risoluzione anticipata del contratto.

Il premio è scomputato in base alle garanzie rilasciate. Il premio lordo per la garanzia perdite pecuniarie è pari ad € 75,00; quello relativo alla garanzia infortuni è pari a € 15,00.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag.2 di 8

Art. 4 - Modifiche

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti deve essere fatta via PEC (posta elettronica certificata) oppure con lettera raccomandata o a mezzo fax.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati ai sensi dell'art. 6 sopra richiamato dall'Assicurato al Contraente entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 del C.C.). La denuncia deve contenere la data, le cause del sinistro e l'entità, almeno approssimativa, del danno e, nei casi previsti, copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti.

E' obbligo, da parte del Contraente, trasmettere immediatamente (e comunque non oltre tre giorni) la documentazione di cui sopra e quella richiesta dagli articoli seguenti all'Agenzia che ha in carico il contratto.

L'inadempimento di tale obbligo e di quello da parte dell'Assicurato può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo (art. 1915 C.C.) .

Art. 8 – Clausola di adeguamento delle prestazioni

Le parti, di comune accordo, stauiscono di modificare le prestazioni assicurative sulla base degli andamenti tecnici.

Al termine dell'annualità assicurativa, l'Impresa procederà, in caso di andamenti tecnici negativi, ad modificare le prestazioni come riportato nella seguente tabella:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
Rapporto fra importo dei sinistri liquidati nel periodo di copertura + importo dei sinistri riservati dall'Impresa nel medesimo periodo + Provvigioni percepite dall'Intermediario + 30% a titolo di costi aziendali stimati e importo dei premi imponibili incassati pro rata temporis	Pari o inferiore al 80% (nessuna variazione) Dal 81% al 120% (riduzione del 30% delle prestazioni assicurative fatti salvi franchigie e scoperti) Superiore al 120% (riduzione del 40% delle prestazioni assicurative fatti salvi franchigie e scoperti)

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 10 – Foro Competente

Il Foro Competente per controversie giudiziali, stragiudiziali e arbitrali ha sede a Torino.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it



SEZIONE 1 - PERDITE PECUNIARIE

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, agenzia iscritta allo Sna, per le perdite pecuniarie dalla stessa subite, dovute all'assenza sul posto di lavoro del dipendente regolarmente assunto con contratto a tempo determinato (purché di durata superiore ad un anno) ed indeterminato. L'assenza deve essere giustificata da malattia regolarmente attestata all'Inps.

Art. 1.2 – Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante per il territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 1.3 – Somma assicurata

La somma assicurata è pari all'80% del costo aziendale giornaliero lavorativo del dipendente in capo al datore di lavoro (agenzia), calcolato nel seguente modo:

COSTO AZIENDALE GIORNALIERO = [(Retribuzione Annuale lorda + Contributi Inps annui)/Giorni lavorativi annui dell'anno di riferimento]
In nessun caso l'Impresa verserà, nel corso dell'annualità assicurativa, un importo superiore al costo aziendale di sei mesi solari di assenza o a € 15.000,00 per dipendente.

Art. 1.4 – Franchigie

Per ciascun sinistro non verranno indennizzati i primi tre giorni lavorativi.

Art. 1.5 - Denuncia del sinistro e documenti da produrre per ottenere l'indennizzo

In caso di assenza del dipendente superiore ai tre giorni lavorativi, l'Assicurato dovrà inviare entro tre giorni al Contraente la seguente documentazione:

- 1) l'attestato di malattia indicante la prognosi (il periodo di assenza dal lavoro);
- 2) documento attestante la RAL annua ed i contributi Inps annui aggiornati.

Il Contraente, ricevuta la documentazione di cui sopra valida, deve procedere entro tre giorni a trasmettere telematicamente la denuncia di sinistro all'Agenzia che ha in carico il contratto (Geaassicurazioni Srl). La trasmissione avverrà tramite l'utilizzo del sistema gestionale messo a disposizione dell'Impresa.

Art. 1.6 – Pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato, avrà diritto ad ottenere da Nobis la somma dovuta ai termini di polizza **entro 30 giorni, successivi da quando l'Impresa ha ricevuto l'intera documentazione da parte del Contraente.**

Resta inteso che la Compagnia ha in ogni momento il diritto di verificare, richiedendo l'acquisizione di documenti, anche presso l'agenzia, la legittimità della richiesta di indennizzo.

Art. 1.7 – Esclusioni

Sono escluse dalla copertura della presente polizza le perdite derivanti da dolo o colpa grave.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it



SEZIONE 2 – INFORTUNI DIPENDENTI

Art. 2.1 – Oggetto assicurato

L'assicurazione copre il rimborso delle spese sanitarie documentate e sostenute per

- ricovero,
- cure fisioterapiche

dovute ad infortunio professionale, compresi gli infortuni avvenuti in itinere, del dipendente che abbia comportato una assenza dal lavoro ai sensi della sezione 1 della presente polizza.

Le spese, per essere indennizzabili, devono essere sostenute nell'arco di 30 giorni da quando l'infortunio si è verificato.

Art. 2.2 – Somma garantita-Importo assicurato

L'importo assicurato è pari ad **€ 5.000,00** per dipendente e per periodo assicurativo.

Art. 2.3 – Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di **età non superiore ai 75 anni**. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, **l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio senza che, in contrario, possa essere opposto l'eventuale incasso dei premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verrebbero restituiti al Contraente, al netto dell'imposta.**

Art. 2.4 - Rischi compresi e precisazioni

La garanzia è estesa anche ai seguenti casi:

- infortuni derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli, macchine agricole, ciclomotori e di natanti da diporto **sempreché l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;**
- infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, **eccetto quelli derivanti da abuso di alcoolici, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;**
- infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, **a condizione che l'Assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario;**
- infortuni derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione **per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace;**
- asfissia **non di origine morbosa;**
- avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ed involontaria, **eccetto quelli derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni;**
- avvelenamento del sangue e infezione - **escluso il virus H.I.V. - sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;**
- lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive;
- annegamento;
- lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con **esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia;**
- folgorazione;
- colpi di sole o di calore;
- assideramento o il congelamento;

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it



- lesioni determinate da sforzi, con **esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini.**

Art. 2.5 - Esclusioni

Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni causati:

- a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- b) all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili), salvo quanto disposto al precedente Art. 3.4. "Rischio volo";
- c) dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judò, karatè, arti marziali, rugby, football americano, speleologia, immersioni non in apnea, canoa fluviale, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, guidoslitta, bob, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), hockey su ghiaccio o a rotelle;
- d) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta, intendendosi per tale, i rimborsi forfetizzati delle spese e/o diarie che diano palesemente luogo ad un effetto di remunerazione, seppure espresso con altri termini. Essa non riguarda invece eventuali contropartite diverse da corresponsioni monetarie, né s'intende riferibile al conseguimento di premi, ancorché consistenti in somme di denaro, per il piazzamento ottenuto;
- e) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- f) da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie;
- g) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni (salvo quanto previsto dall'Art. 3.3. "Rischi compresi e precisazioni");
- h) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

Non sono considerati infortuni:

- 1) le ernie, eccezion fatta per quelle addominali da sforzo;
- 2) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto al precedente Art. 3.3. "Rischi compresi e precisazioni", e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- 3) gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- 4) quelli subiti durante il periodo di arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Art. 2.6 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Tutti gli indennizzi per gli infortuni avvenuti all'estero il pagamento verrà effettuato in Italia ed in valuta Italiana.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it



Art. 2.7 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, **le persone affette da epilessia, alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività** ove già diagnosticata dal test H.I.V., **sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)** o dalle **seguenti infermità mentali**: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza **l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata.**

Le persone con difetti fisici o con mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo con patto speciale.

Art. 2.8 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, **il Contraente/l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato o da quando ne hanno avuto conoscenza** ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

La denuncia dell'infortunio deve contenere:

- **l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento**
- **e deve essere corredata**
 - o **da certificato medico oltre che**
 - o **dalla denuncia del datore di lavoro all'Inail trasmessa per via telematica.**

Il decorso delle lesioni dev'essere documentato con invio all'Impresa di ulteriori certificati medici.

Resta in ogni caso convenuto che l'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dall'Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Art. 2.9 - Criteri di indennizzabilità - Franchigia

L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le **conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio**. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono **indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.**

Per ogni sinistro è applicata una franchigia assoluta di € 250,00.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it